

Reg. n. 787-2008

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' A SAVIGNANO SUL PANARO - 2008/09.

L'anno **duemilaotto**, il giorno **23** del mese di **settembre** nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni conseguente effetto di legge

TRA

l'**Unione di Comuni Terre di Castelli**, con sede in Vignola (MO), Via Bellucci n.1 - C.F. e P.I. 02754930366, in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Romana Rapini, la quale agisce in nome e per conto dell'Unione medesima esclusivamente nella sua veste di Dirigente della Struttura Welfare Locale ed in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione in data 31/12/2004, n. 31;

E

il dott. **Simonini Giorgio**, nato a Vignola il 28/09/1979 e ivi residente in Via Frignanese n. 195, codice fiscale SMNGRG79P28L885J, in possesso del diploma di laurea in Scienze Motorie acquisito presso l'Università di Urbino, di seguito denominato "collaboratore";

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 156 del 18/09/2008 è stato affidato al dott. Simonini Giorgio un'incarico professionale per la realizzazione di un progetto di educazione motoria rivolto alle persone anziane, residenti nel territorio di Savignano sul Panaro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Unione di Comuni Terre di Castelli conferisce al dott. **Simonini Giorgio**, che accetta, un

incarico professionale per la realizzazione di un progetto di educazione motoria rivolto alle persone anziane, residenti nel territorio di Savignano sul Panaro;

Tale progetto avrà come obiettivo la diffusione di una cultura del benessere fisico e psichico, che comprenda benefici effetti sulla salute, in una fase della vita ove maggiore è il deterioramento dei meccanismi di difesa dell'organismo e, quindi, il rischio di una vita condizionata dai malanni, con effetti negativi sul grado di autonomia delle persone anziane. Per compiere questo incarico il collaboratore dovrà effettuare un ciclo di lezioni finalizzate all'apprendimento delle condotte che consentono di controllare l'invecchiamento corporeo, migliorando e conservando varie funzioni ed in particolare :

- miglioramento della funzione cardiaca e di quella respiratoria, con conseguente diminuzione della frequenza cardiaca e respiratoria;
- miglioramento della capacità globale di lavoro muscolare;
- sviluppo della capacità di resistenza;
- miglioramento della flessibilità articolare e della coordinazione;
- miglioramento dell'equilibrio;
- riduzione dell'ansia e della depressione
- sviluppo della socializzazione.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione committente dovrà fornire al collaboratore tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico, con particolare riguardo alle notizie sugli anziani che intendono aderire al progetto.

L'Amministrazione committente dovrà altresì mettere a disposizione del collaboratore locali, attrezzature e materiali idonee allo svolgimento dell'attività.

E' altresì compito dell'Amministrazione la definizione di linee organizzative generali, utili allo svolgimento dell'incarico.

L'Amministrazione dell'Unione si riserva la facoltà di procedere alla verifica e controllo del corretto svolgimento del servizio.

ART. 3 - DURATA CONTRATTUALE

L'incarico decorrerà dal **13 ottobre 2008** sino presumibilmente al **20 maggio 2009**.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE, TRATTAMENTO FISCALE e PREVIDENZIALE - MODALITA' di PAGAMENTO

Al collaboratore sarà corrisposto il compenso forfettario di € **3.692,00** (euro tremilaseicentonovantadue/00), al lordo degli oneri contributivi, in esenzione IVA, in quanto collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della legge n. 342 del 21.11.2000 e successive modificazioni, come da dichiarazione del collaboratore.

Il compenso spettante al collaboratore sarà liquidato a seguito di apposite richieste presentate dall'operatore, di norma a cadenza mensile.

ART. 5 - RESPONSABILITA'

L'Unione di Comuni Terre di Castelli è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 6 - RECESSO

Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto. Il recesso potrà essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto decorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del committente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al collaboratore esclusivamente le spese sostenute sino alla data di effetto del recesso ed al pagamento dei servizi resi fino a quel momento.

ART.7 -CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere a qualunque titolo tra le parti per questioni comunque attinenti all'interpretazione del presente contratto, saranno deferite al

giudizio di un collegio composto da tre arbitri. Le parti contrapposte potranno designare ognuna un arbitro di propria scelta, nonché di comune accordo, nominare un terzo arbitro presidente. In caso di mancata intesa, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, con esclusione di ogni amichevole composizione.

ART.8 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, Titolo II, capo XIV del Codice Civile.

ART. 9 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese relative alla presente scrittura, ossia bollo, eventuale registrazione nonché altre inerenti presenti e future sono a carico del collaboratore che se le assume. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

ART. 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il collaboratore si obbliga a:

- trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ai soli fini connessi all'incarico medesimo;
- adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati;
- rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o a integrare le procedure eventualmente già in essere.

L'Unione, in qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali del collaboratore esclusivamente per le finalità attinenti all'incarico conferito. A garanzia dei diritti del collaboratore, il trattamento dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele

previste dal Decreto Legislativo 196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

Relativamente ai dati personali il collaboratore, in quanto Interessata, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03.

L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.

L'Unione di Comuni Terre di Castelli individua nel Dirigente della Struttura Welfare locale il Responsabile del trattamento.

Per la tutela del collaboratore rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 Giugno 2003, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

La Dirigente della Struttura Welfare locale

dott.ssa Romana Rapini

Il collaboratore

dott. Simonini Giorgio